

STATUTO

della società

**"GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO - LA CITTÀ DEL
QUARTO PAESAGGIO S.C.R.L."**

Allegato "B"
Repertorio n. 18015
Raccolta n. 13072

Articolo 1 - Denominazione

1.1 È costituita, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. n. 267/2000 e 2615-ter del codice civile, la società consortile a responsabilità limitata denominata: "GRUPPO DI AZIONE LOCALE VALLO DI DIANO - LA CITTÀ DEL QUARTO PAESAGGIO S.C.R.L." in sigla "G.A.L. VALLO DI DIANO S.C.A.R.L." con gli scopi ed alle condizioni di cui agli articoli seguenti.

Articolo 2 - Sede

2.1 La Società ha sede nel comune di Padula (SA).

Ai soli fini della prima iscrizione nel Registro delle imprese si precisa che l'indirizzo viene fissato al Viale Certosa presso la sede della Comunità Montana Vallo di Diano.

2.2 La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo dello stesso Comune con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle conseguenti dichiarazioni all'Ufficio del Registro delle Imprese.

2.3 Nel rispetto delle norme di legge e del presente Statuto potranno essere istituite sedi operative e amministrative, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie ed uffici di rappresentanza, purché in Italia.

Articolo 3 - Durata

3.1 La durata della società è fissata al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o anticipata con deliberazione dell'Assemblea dei soci.

Articolo 4 - Oggetto sociale

4.1 La società ha come scopo principale la promozione dello sviluppo locale e non ha scopo di lucro, secondo quanto meglio in appresso precisato.

La società ha per oggetto:

- il coordinamento e l'attuazione, diretta e indiretta, del Piano di Sviluppo Locale finanziato dalla Regione Campania nell'ambito dei Fondi Comunitari nell'area del Sistema Territoriale di Sviluppo del Vallo di Diano (Atena Lucana, Buonabitacolo, Casalbuono, Monte San Giacomo, Montesano S .M., Padula, Pertosa, Polla, Sala Consilina, San Pietro al Tanagro, San Rufo, Sant'Arsenio, Sanza, Sassano e Teggiano, per dare forma e risultato alla Strategia di Sviluppo Locale), nella veste di 'Gruppo di Azione Locale;
- la promozione dello sviluppo economico e sociale del comprensorio di riferimento, anche mediante

l'attivazione e la gestione degli altri strumenti di programmazione negoziata previsti dalla normativa nazionale e regionale e l'attivazione e la gestione degli strumenti di programmazione previsti dalla normativa europea, ivi comprese le sovvenzioni globali di iniziative di sviluppo;

- la individuazione ed elaborazione di programmi per lo sviluppo socio-economico dell'area di riferimento, anche come braccio operativo degli enti locali e in generale degli enti pubblici presenti nell'area.

La società pertanto, può:

- individuare le strategie più idonee a promuovere lo sviluppo locale e definire le iniziative dirette ad assicurare lo sviluppo economico, sociale e culturale del territorio;

- partecipare, direttamente, a programmi ed iniziative comunitarie;

- gestire, sia organizzativamente che amministrativamente, la realizzazione di programmi ed iniziative comunitarie;

- proporre, coordinare e realizzare studi, ricerche ed interventi tendenti ad incentivare e promuovere le attività agricole ed agrituristiche e lo sviluppo rurale in genere;

- proporre e gestire studi, ricerche e progetti in materia di ambiente e di protezione ambientale, compresi gli studi relativi alla valutazione dell'impatto ambientale;

- effettuare attività di selezione e controllo delle proposte progettuali candidate da soggetti terzi;

- promuovere la ricerca tecnologica e il trasferimento delle innovazioni tecnologiche, la progettazione, la sperimentazione, l'acquisizione e diffusione delle conoscenze tecnologiche;

- prestare assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al PSL e ad altre iniziative, alle piccole e medie imprese e a tutti gli altri operatori economici e sociali locali, in relazione alle innovazioni di processo e/o di prodotto nei vari comparti produttivi, con particolare riguardo all'introduzione delle nuove tecnologie, al miglioramento degli standard qualitativi delle produzioni, alla sperimentazione di nuove tecniche organizzative e gestionali;

- coordinare l'attività di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato alle piccole e medie imprese e a tutti gli altri operatori economici e sociali locali fornita da soggetti esterni selezionati dal Gruppo Azione Locale;

- favorire l'applicazione delle nuove tecnologie in

agricoltura nonché svolgere tutte le attività di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di qualsiasi prodotto e sottoprodotto agricolo e non;

- incentivare la cooperazione e gli scambi di esperienze tra le piccole e medie imprese locali e quelle nazionali ed estere per l'attivazione di partenariati di natura produttiva, commerciale, tecnologica e gestionale;

- promuovere la formazione professionale, finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento delle qualità, e, comunque, tutte le attività formative di riqualificazione o di prima qualificazione per contribuire alla soluzione dei problemi occupazionali delle imprese del territorio di riferimento, organizzando corsi in vari settori, tenuti da esperti in collaborazione con Enti Locali, associazioni di categorie, con l'intervento finanziario diretto e/o di Enti Pubblici e Privati:

- promuovere tutte le attività di orientamento professionale per agevolare l'incontro tra le realtà produttive e i giovani, i disoccupati, le persone in cerca di nuovo lavoro (incontri, seminari creazione di banche dati, ecc.)

- promuovere iniziative nel campo economico e formativo, da candidare ai finanziamenti previsti dalla legislazione regionale, nazionale e comunitaria;

- creare reti locali, nazionali ed Europee per la trasmissione di informazioni, la creazione di partenariati, l'attivazione di scambi economici e culturali tra gli operatori economici e sociali locali ed operatori nazionali ed esteri;

- promuovere l'insediamento delle attività produttive, nonché la progettazione e la realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, l'attrezzamento di spazi pubblici o parcheggi, nonché la costruzione di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali ed artigianali ed opere infrastrutturali;

- promuovere iniziative per lo sviluppo di sistemi di qualità nelle imprese agricole, artigiane, manifatturiere;

- collaborare e stipulare convenzioni e altre forme specifiche di collaborazione con Università, Istituti di ricerca, Enti Pubblici e Privati in funzione della promozione dello sviluppo economico e sociale del territorio di riferimento;

- assumere iniziative tendenti a recuperare e/o valorizzare le bellezze ambientali, paesaggistiche paesistiche e storico-culturali del Vallo di Diano.

Per il raggiungimento degli scopi sociali e, quindi, con carattere meramente funzionale e, perciò,

assolutamente in via non prevalente e senza rivolgersi al pubblico e, comunque nel rispetto delle leggi n. 1/1991, n. 197/1991 e del D. L.vo n.385/93, la società potrà compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, sia mobiliari che immobiliari, utili o necessarie per il conseguimento dell'oggetto sociale, nonché assumere interessenze e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, ditte o enti sia italiani che esteri, che di tipo consortile, di joint-venture, di associazioni temporanee di imprese aventi scopi analoghi o affini al proprio; nel rispetto dei limiti suddetti la società potrà, inoltre:

- contrarre prestiti e mutui di qualsiasi importo ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento presso Istituti di Credito, con Banche, con società e Istituti di credito pubblici e privati concedendo le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari;

- prestare fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere anche a favore di terzi;

usufruire di contributi, sussidi, finanziamenti agevolati e provvidenze statali, regionali, comunitarie e qualsiasi altro soggetto pubblico o privato.

Articolo 5 - capitale

5.1 Il Capitale sociale è fissato in Euro 162.375,00 (centosessantaduemilatrecentosettantacinque virgola zero zero), ripartito in quote ai sensi di legge.

Tale capitale deve in ogni caso essere suddiviso tra le due categorie di soci, secondo quanto meglio in appresso precisato, in maniera tale che in nessun caso la partecipazione dei soci di categoria "A" (soci Privati) sia inferiore al 51,00% dell'intero capitale sociale ed in nessun caso la partecipazione dei soci di categoria "B" (soci Pubblici) sia superiore al 49,00% dell'intero capitale sociale.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli, 2481 e seguenti del c.c.

Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter c.c. in caso di aumento a pagamento del capitale sociale le quote di nuova emissione potranno essere offerte solo ad alcuni soci o a terzi, al fine di consentire l'ingresso di nuovi soci in attuazione dello scopo consortile.

5.2 La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

5.3 Ai sensi e con le modalità previste dall'articolo 2483 codice civile la società può emettere titoli di

debito. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

I versamenti delle quote di nuova emissione saranno effettuati dai soci a norma di legge, nei modi e nei termini stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

A carico del socio che ritarderà il pagamento decorrerà un interesse annuo pari al saggio legale aumentato di due punti, fermo comunque il disposto dell'articolo 2466 del cod. civ.

La società non ha fini di lucro ed è vietata la distribuzione degli utili sotto qualsiasi forma ai soci.

Art. 6 - Domiciliazione

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei componenti l'organo di controllo e del revisore, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dal Registro delle Imprese.

Articolo 7 - Trasferimento delle partecipazioni per atto tra vivi

7.1 Le partecipazioni sono trasferibili liberamente solo a favore:

- a. del coniuge di un socio non legalmente ed effettivamente separato;
- b. di parenti in linea retta di un socio.

In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti a libro dei soci spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

7.2 Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà darne comunicazione a tutti i soci mediante lettera raccomandata A/R inviata al domicilio di ciascuno di essi secondo le risultanze delle scritture sociali; la comunicazione deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. I soci destinatari delle comunicazioni di cui sopra devono esercitare il diritto di prelazione per l'acquisto della partecipazione cui la comunicazione si riferisce facendo pervenire al socio offerente la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle Poste non oltre 20 (venti) giorni dalla data di ricezione (risultante dal timbro postale) della offerta di prelazione.

7.3 Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

7.4 Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

7.5 La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza della accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea alle pubblicità previste dalla Legge, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

7.6 Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 20 (venti) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni del precedente articolo.

7.7 Il diritto di prelazione spetta ai soci anche quando si intenda trasferire la nuda proprietà della partecipazione.

In nessun caso potranno essere superati i limiti di partecipazione come in appresso precisati.

La qualità di socio comporta adesione all'atto costitutivo, al presente Statuto e a tutte le deliberazioni dell'Assemblea legittimamente assunte.

Articolo 8 - Morte del socio

8.1 Le partecipazioni sono trasferibili per successione a causa di morte solo ai consanguinei, ascendenti o discendenti. Gli altri eventuali aventi diritto otterranno la liquidazione della quota di propria competenza secondo le modalità stabilite al successivo articolo 11.

Articolo 9 - Recesso

9.1 I soci hanno diritto di recesso nei soli casi previsti dalla legge.

9.2 Il socio che intende recedere dalla società deve

darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni, dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro 30 (trenta) giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta all'organo amministrativo della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro dei soci.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

In caso di recesso è in facoltà dell'Organo Amministrativo indicare al recedente un soggetto che, in possesso dei requisiti richiesti, possa acquistare la quota del recedente fissandone il corrispettivo nel rispetto delle norme di legge. Le partecipazioni verranno rimborsate nei modi di legge.

Articolo 10 - Esclusione

10.1 Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

Articolo 11 - Liquidazione delle partecipazioni

11.1 Nelle ipotesi previste dall'articolo 9 le partecipazioni saranno rimborsate al socio nella misura ed alla modalità previste dall'articolo 2473 c.c. e s.m.i.

Articolo 12 - Qualità di socio

12.1 La società si caratterizza per la presenza convenzionale di due categorie di soci:

la categoria "A" comprende esclusivamente e necessariamente soggetti privati, rappresentanti di imprese e di organismi portatori di interessi collettivi diffusi, secondo quanto in appresso precisato e deve necessariamente rappresentare la maggioranza del capitale sociale, per una percentuale minima del 51,00% (cinquantuno virgola zero per cento) del capitale sociale;

la categoria "B" comprende esclusivamente e

necessariamente Enti pubblici locali, e società a partecipazione maggioritaria di Enti pubblici locali, e deve necessariamente rappresentare la minoranza del capitale sociale, per una percentuale massima del 49,00% (quarantanove virgola zero per cento) del capitale sociale.

Possono assumere la qualità di socio:

- le organizzazioni imprenditoriali e di categoria e le associazioni anche culturali, purché operanti nel Vallo di Diano;

- i Comuni del Vallo di Diano, gli Enti Pubblici e i loro Consorzi, i cui fini istituzionali siano affini allo scopo societario, gli istituti creditizi operanti nel Vallo di Diano, le aziende per la promozione turistica, il Parco Nazionale del Cilento e del Vallo di Diano, la Comunità Montana del Vallo di Diano, gli istituti scolastici di qualsiasi ordine e grado.

Gli aspiranti soci dovranno redigere apposita domanda, da inviare all'organo amministrativo, il quale verificherà la sussistenza della qualità richiesta per diventare socio.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante e munita della delibera dell'organo competente a decidere sulla partecipazione alla società, deve contenere l'indicazione della quota che si intende sottoscrivere e la dichiarazione di conoscenza ed accettazione dello statuto.

Sull'ammissione dei nuovi soci delibera l'assemblea, provvedendo se necessario mediante contestuale aumento del capitale sociale da attuarsi in misura tale da non superare i predetti limiti di proporzione tra le categorie di soci nonché il limite massimo di possesso di capitale del 20% e comunque in maniera tale da non stravolgerne la struttura.

12.2 Ogni socio appartenente alla categoria "A" (soci privati) non può detenere più di un quinto del capitale sociale.

12.3 Nel caso di aumento del capitale sociale, di riduzione dello stesso o di ogni altra operazione straordinaria l'operazione dovrà essere strutturata in modo tale che l'assetto proprietario finale dovrà in ogni caso rispettare i predetti limiti di proporzione tra le quote appartenenti ai soci di categoria A e quelle appartenenti ai soci di categoria B.

Il funzionamento tecnico-amministrativo della società e i rapporti tra i soci (sia nei confronti delle società che tra di loro) potranno essere disciplinati da un regolamento interno predisposto da Consiglio di Amministrazione e approvato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno il 70% (settanta per

cento) del capitale sociale.

Art. 13 - Finanziamento delle attività

13.1 La società finanzia lo svolgimento delle attività istituzionali mediante:

- a) le risorse finanziarie da acquisire per l'attuazione del Piano di sviluppo Locale (in sigla PSL);
- b) le disponibilità finanziarie derivanti dal versamento da parte dei soci delle quote sociali;
- c) i versamenti dei soci a fronte di attività o prestazioni particolari effettuate in favore di alcuni di loro;
- d) le disponibilità finanziarie disponibili attraverso strumenti di programmazione successivi;
- e) proventi di altre eventuali attività espletate in funzione degli scopi sociali.

Articolo 14 - Amministratori

14.1 La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a. da un amministratore unico;
- b. da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri.

14.2 Gli amministratori possono essere anche non soci.

14.3 Resta in ogni caso ferma la norma di cui all'articolo 2475, u.c. c.c.

Articolo 15 - Durata della carica, revoca, cessazione

15.1 Gli amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

15.2 Gli amministratori sono rieleggibili.

15.3 La cessazione degli amministratori ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito:

15.4 Salvo quanto previsto al successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

15.5 Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la maggioranza degli stessi, si applicano gli articoli 2385 e 2386 c.c.

Articolo 16 - Consiglio di amministrazione

16.1 I cinque componenti del Consiglio di Amministrazione vengono designati secondo le seguenti modalità:

- numero 3 consiglieri sono designati dai soci portatori di sole quote di categoria A), scelti soltanto tra i portatori di interessi collettivi;
- numero 2 consiglieri, sono designati dai soci

portatori di sole quote di categoria B), e tra tali Consiglieri deve essere nominato il Presidente del Consiglio di Amministrazione.

16.2 Tutti i consiglieri da eleggere o nominare devono essere in possesso di un elevato livello di esperienza o di qualificazione professionale rispetto al tema centrale del Piano di Sviluppo Locale.

Almeno tre devono essere giovani, donne o diversamente abili.

16.3 Il consiglio di amministrazione, secondo le modalità sopra precisate elegge a maggioranza assoluta fra i suoi membri il presidente.

16.4 Le decisioni del consiglio di amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 18, sono adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

16.5 La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 3 (tre) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

16.6 Le decisioni del consiglio di amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica.

16.7 Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

Articolo 17 - Adunanze del consiglio di amministrazione

17.1 Il Consiglio si riunisce, tutte le volte che il Presidente lo reputi necessario, ovvero quando ne sia fatta domanda Iscritta da almeno due consiglieri.

17.2 Il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, nel coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori! siano adeguatamente informati sulle materie da trattare. In caso di assenza o impedimento del Presidente, l'iniziativa per la convocazione spetta al consigliere più anziano di età.

17.3 La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, all'organo di controllo e al revisore unico, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento,

almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

17.4 Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purché nel territorio di uno dei Comuni costituenti la Comunità Montana Vallo di Diano.

17.5 Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri, l'organo di controllo o il revisore unico se nominati, in carica.

17.6 Per la validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende approvata se riporta il voto favorevole del presidente del consiglio di amministrazione.

17.7 Delle deliberazioni assunte è redatto verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario nominato dal Consiglio.

17.8 Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Articolo 18 - Poteri dell'organo amministrativo

18.1 L'organo amministrativo è investito, senza alcuna limitazione, dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società, con facoltà di compiere tutti gli atti, anche di disposizione ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, nessuno escluso e con la sola eccezione degli atti che, per disposizione di legge o di statuto, sono riservati alla competenza dei soci.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare e revocare avvocati e procuratori, periti ed arbitri, anche quali amichevoli compositori al fine di rappresentare la società davanti a qualsiasi autorità Giudiziaria o Amministrativa.

18.2 Se costituito, il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni al Presidente o ad alcuni dei suoi componenti determinando i relativi poteri, con attribuzione, per il loro esercizio, della rappresentanza legale della società. Non sono, peraltro, delegabili, le attribuzioni indicate nell'art. 2475, ultimo comma c.c. e negli artt. 2482 bis e 2482 ter c.c.

18.3 Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Articolo 19 - Rappresentanza

19.1 L'amministratore unico ha la rappresentanza della società.

19.2 In caso di nomina del consiglio di amministrazione, la rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione ed ai singoli consiglieri delegati, nell'ambito della delega, se nominati.

19.3 La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

Articolo 20 - Compensi degli amministratori

20.1 Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

20.2 I soci, inoltre, assegnano agli amministratori una indennità annuale, che resterà immutata fino a nuova deliberazione.

20.3 In caso di nomina di un Consiglio di Amministrazione, la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione, sentito il parere dell'organo di controllo.

Articolo 21 - Organo di controllo

21.1 La società può nominare l'organo di controllo o il revisore.

21.2 Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 la nomina dell'organo di controllo è obbligatoria.

Articolo 22 - Composizione e durata

22.1 L'organo di controllo è costituito, a scelta dell'assemblea al momento della nomina, da un solo membro effettivo o da tre membri effettivi e due supplenti.

22.2 Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i componenti devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia, salvo le eccezioni previste dalla legge se viene nominato un revisore contabile.

22.3. Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'articolo 2397 c.c.

22.4 L'organo di controllo è nominato dai soci. Esso resta in carica per tre esercizi e scade alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dell'organo di controllo per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui lo stesso è stato ricostituito.

22.5 I componenti dell'organo di controllo sono rieleggibili.

22.6 Il compenso dei componenti l'organo di controllo è determinato dai soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio.

Articolo 23 - Cause di ineleggibilità e di decadenza

23.1 Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di componente l'organo di controllo, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

23.2 Qualora la nomina dell'organo di controllo non sia obbligatoria ai sensi dell'articolo 2477 c.c., non possono comunque essere nominati e, se eletti, decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

23.3 Per tutti i membri iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 c.c.

Articolo 24 - Cessazione dalla carica

24.1 I componenti dell'organo di controllo possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

24.2 In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di componente, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi componenti restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione dell'organo, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal componente più anziano di età.

Articolo 25 - Competenze e doveri dell'organo di controllo

25.1 L'organo di controllo ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla società, salva la possibilità di cui al successivo articolo.

25.2 Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406 (omissioni degli amministratori), 2407 (responsabilità) e 2408 primo comma. c.c. (denuncia al collegio sindacale).

25.3 Delle riunioni dell'organo di controllo deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro

delle decisioni dell'organo di controllo e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni dell'organo di controllo devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il componente dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

25.4 L'organo di controllo deve assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo. I componenti che non assistono, senza giustificato motivo, alle assemblee, o durante un esercizio sociale, a due adunanze consecutive del consiglio di amministrazione o del comitato esecutivo decadono dall'ufficio.

25.5 L'organo di controllo deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 17 sesto comma per le adunanze del consiglio di amministrazione.

Articolo 26 - Revisore

26.1 Qualora, in alternativa all'organo di controllo e fuori dei casi di obbligatorietà dello stesso, la società nomini per il controllo contabile un revisore, questi deve essere iscritto al registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

26.2 Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni.

Articolo 27 - Decisioni dei soci

27.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

27.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a. l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo amministrativo;
- c. la nomina dei componenti dell'organo di controllo e del suo presidente o del revisore;
- d. le modificazioni dello statuto ivi compreso la modifica del capitale sociale;
- e. la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g. la decisione di richiedere finanziamenti in favore

della società in tutte le forme e secondo qualsiasi modalità.

Articolo 28 - Diritto di voto

28.1 Hanno diritto di intervento in Assemblea e diritto di voto tutti coloro i quali, nel Registro delle Imprese risultino soci.

Gli enti e la società legalmente costituiti possono intervenire a mezzo del loro legale rappresentante oppure a mezzo di persona, anche non socia, designata dallo stesso legale rappresentante.

I rappresentanti legali degli enti locali, però, possono delegare solo persona scelta fra gli Assessori e i Consiglieri dell'ente rappresentato.

28.2 Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

28.3 Il socio moroso (o il socio la cui polizza assicurativa o la cui garanzia bancaria siano scadute o divenute inefficaci, ove prestate ai sensi dell'articolo 2466, comma quinto c.c.) non può partecipare alle decisioni dei soci.

Articolo 29 - Consultazione scritta e consenso espresso per iscritto

29.1 Salvo quanto previsto dal primo comma del successivo articolo, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazioni ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

29.2 La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 34.2 del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro 30 giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

29.3 Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

29.4 Nel caso la consultazione scritta o il consenso espresso siano disciplinati separatamente dal diritto di voto si può ribadire che in caso di partecipazioni intestate a società fiduciaria, l'adesione o meno alla proposta di deliberazione potrà essere espressa in modo eventualmente divergente, in

esecuzione di istruzioni provenienti da differenti fiducianti.

Articolo 30 - Assemblea

30.1 Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nell'art. 27, secondo comma dello statuto, nonché quando espressamente previsto dalla legge o quando lo richiedano un amministratore o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

30.2 L'Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché nel territorio di uno dei Comuni costituenti la Comunità Montana del Vallo di Diano.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio viene convocata nei termini massimi previsti dall'art. 2478 bis c.c..

In caso di impossibilità di tutti gli amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dall'organo di controllo, se nominato, o anche da un socio.

30.3 L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (telegramma, fax, ovvero Posta Elettronica Certificata (PEC), (in quest'ultimo caso se contenente dispositivo dell'avvenuta lettura nel computer del destinatario) all'indirizzo o ai numeri indicati nel Registro Imprese o comunicati alla società. In ogni caso dovrà essere assicurata la tempestiva informazione degli argomenti da trattare.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

30.4 Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i componenti l'organo di controllo, se nominato, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. se gli amministratori o i componenti l'organo di controllo, se nominato, non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale

dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

Articolo 31 - Svolgimento dell'assemblea

31.1 L'Assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del Consiglio di Amministrazione se nominato. In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

31.2 Spetta al presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Le deliberazioni assembleari sono prese per alzata di mano, a meno che la maggioranza del capitale sociale presente non richiede l'appello nominale.

Le deliberazioni concernenti la nomina alle cariche sociali possono essere assunte per acclamazione - su proposta di chi presiede l'assemblea - se nessun socio si opponga.

Diversamente la nomina sarà effettuata a maggioranza assoluta delle quote di partecipazione che costituiscono l'intero capitale sociale - con voto palese espresso sui nominativi che ciascun socio potrà candidare.

Articolo 32 - Deleghe

32.1 Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di sub-delega.

32.2 Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

32.3 La rappresentanza non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

Articolo 33 - Verbale dell'assemblea

33.1 Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario nominato dall'assemblea o dal Notaio, se richiesto dalla legge.

33.2 Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e

deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Il verbale deve riportare gli esiti degli accertamenti fatti dal presidente a norma del precedente articolo 31. Nel verbale possono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

33.3 Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trascritto, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

Articolo 34 - Quorum costitutivi e deliberativi

34.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, nella quale metà sia rappresentato almeno un quarto del capitale di titolarità dei soci di categoria "B", e delibera a maggioranza assoluta.

34.2 Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con le stesse maggioranze di cui sopra.

34.3 Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.4 Per modificare o sopprimere i diritti attribuiti ai singoli soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 c.c., è necessario il consenso di tutti i soci.

34.5 Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Articolo 35 - Bilancio e utili

35.1 Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

35.2 Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno utilizzati per il perseguimento delle finalità consortili ed in nessun caso potranno essere ripartiti tra i soci.

Articolo 36 - Scioglimento e liquidazione

36.1 La società si scioglie:

- a. per il decorso del termine;
- b. per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità a conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata entro 30 (trenta) giorni, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- c. per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- d. per la riduzione del capitale al di sotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dall'articolo 2482-ter

c.c.;

e. nell'ipotesi prevista dall'articolo 2473 c.c.;

f. per deliberazione dell'assemblea;

g. per le altre cause previste dalla legge.

36.2 In tutte le ipotesi di scioglimento, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla legge nel termine di 30 (trenta) giorni dal loro verificarsi.

36.3 L'assemblea, se del caso convocata dall'organo amministrativo, nominerà uno o più liquidatori determinando:

- il numero dei liquidatori;

in caso di pluralità di liquidatori, le regole di funzionamento del collegio, anche mediante rinvio al funzionamento del consiglio di amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'organo liquidativo.

Articolo 37 - Clausola compromissoria

37.1 Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci, ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un collegio arbitrale, composto di tre arbitri, tutti nominati dal Presidente del Consiglio Notarile di Salerno il quale dovrà provvedere alla nomina entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale di Sala Consilina.

Gli arbitri così nominati designeranno il presidente del collegio arbitrale.

La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio del presidente del collegio arbitrale.

37.2 Il collegio arbitrale dovrà decidere entro 30 (trenta) giorni dalla nomina. Il collegio arbitrale deciderà in via irrituale secondo equità.

37.3 Resta fin d'ora -stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni del collegio arbitrale vincoleranno le parti.

37.4. Il collegio arbitrale determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

37.5 Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori

e organo di controllo ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

37.6 Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

37.7 La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e dissenzienti possono, entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'articolo 9.

Le modifiche del contenuto della presente clausola compromissoria devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza prevista per l'assemblea straordinaria.

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si applicano le disposizioni, tempo per tempo vigenti, del Codice Civile.

In originale firmato:

Angela D'Alto

Nicola Guerriero segue sigillo.

Certifico io sottoscritto Dott.Nicola Guerriero Notaio in
Lauria, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti
di Potenza, Lagonegro, Melfi e Sala Consilina , che la pre-
sente copia su supporto informatico è conforme all'originale
documento cartaceo, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005 n.82.
Lauria, lì 27 ottobre 2023